

Convenuta: Oil Trading Poland sp. z o.o.

Dispositivo

L'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, e l'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che prodotti non rientranti nell'ambito di applicazione di dette direttive, quali gli oli lubrificanti utilizzati per fini diversi dall'uso come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento, siano assoggettati ad un'imposta disciplinata da norme identiche a quelle del regime dell'accisa armonizzata oggetto delle medesime direttive, qualora il fatto di assoggettare detti prodotti a tale imposta non comporti formalità connesse all'attraversamento delle frontiere negli scambi tra gli Stati membri.

⁽¹⁾ GU C 274 del 21.9.2013.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats 's-Hertogenbosch — Paesi Bassi) — Procedimenti penali a carico di N.F. Gielen, M.M.J. Geerings, F.A.C. Pruijmboom, A.A. Pruijmboom

(Causa C-369/13) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Precursori di droghe — Controllo del commercio tra gli Stati membri — Regolamento (CE) n. 273/2004 — Controllo del commercio tra l'Unione europea e i paesi terzi — Regolamento (CE) n. 111/2005 — Nozione di «sostanza classificata» — Sostanza «alfa-fenilacetoacetone» (APAAN) — Sostanza classificata «1-fenil-2-propanone» (BMC)]

(2015/C 118/07)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats 's-Hertogenbosch

Imputati nella causa principale

N.F. Gielen, M.M.J. Geerings, F.A.C. Pruijmboom, A.A. Pruijmboom

Dispositivo

Gli articoli 2, lettera a), dei regolamenti (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe, e (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi, devono essere interpretati nel senso che la qualificazione come «sostanza classificata» a norma di tali disposizioni non si applica ad una sostanza, quale l'alfa-fenilacetoacetone, non contemplata nell'allegato I al regolamento n. 273/2004 o nell'allegato al regolamento n. 111/2005, anche ammesso che essa possa essere facilmente trasformata in una sostanza prevista negli allegati stessi con mezzi di facile applicazione o economicamente contenuti ai sensi dei regolamenti medesimi.

⁽¹⁾ GU C 260 del 7.9.2013.